



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Avvocatura Comunale n° 24 del 23/05/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ORDINANZA TRIBUNALE DI RAGUSA SU D.I. 1752/16. SOCIETA' MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO E C. S.A.S. / COMUNE DI RAGUSA**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

**PREMESSO** che in data 19.09.2012 veniva stipulato un contratto tra il Comune di Ragusa e la società Mediterranea Scavi di Guastella Rosario & C. s.a.s. per l'affidamento del servizio di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento e riciclo del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni dell'appalto di ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Napoleone Colajanni, da adibire a Centro polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari. Le spese derivanti dall'esecuzione del contratto potevano essere pagate con le risorse PON Sicurezza, solo dopo l'approvazione del Responsabile di Obiettivo Operativo del Ministero dell'Interno; si specificava inoltre che il circuito finanziario non prevedeva il trasferimento di risorse al Beneficiario (Comune di Ragusa) ma il pagamento diretto al soggetto attuatore;

**CHE** in data 29.10.2013 le parti stipulavano un secondo contratto – integrativo di quello sottoscritto in data 19.09.2012, comportante l'aumento quantitativo del materiale di risulta da smaltire;

**CHE** la società Mediterranea Scavi s.a.s., affidataria del servizio, in forza dei contratti sottoscritti, emetteva n. 2 fatture e, a seguito del mancato pagamento del dovuto, diffidava con nota del 18.09.2015 l'Ente a provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 49.141,09;

**CONSIDERATO CHE** il Ministero, con nota del 22.02.2016, comunicava che il contratto n. 30819 del 19.09.2012 non poteva essere approvato ed ammesso a finanziamento, per diversi motivi meglio specificati nella nota;

**CHE** con decreto ingiuntivo n. 1752/2016 emesso in data 6.10.2016 e notificato in data 10.10.2016, il Tribunale di Ragusa ingiungeva al Comune di Ragusa di pagare in favore

della ricorrente società Mediterranea Scavi s.a.s. la somma di €. 59.788,48 oltre interessi come richiesti ed oltre spese del procedimento monitorio liquidate in €. 950,00 per compensi professionali ed €. 406,50 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Sebastiano Sallemi;

**CHE** con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 18.11.2016, il Comune di Ragusa proponeva opposizione parziale avverso il decreto ingiuntivo n. 1752/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 6.10.2016, per diversi motivi in fatto ed in diritto meglio specificati nel ricorso, chiedendo al Tribunale adito di revocare il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla richiesta di interessi per ritardato pagamento;

**CHE** con determinazione dirigenziale n. 2510 del 21.12.2016 del Settore IV, veniva impegnata e liquidata la somma complessiva di €. 49.902,71, somma inserita tra i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett c) del D.Lgs 267/2000, e riconosciuta con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 23.11.2016;

**CONSIDERATO** che con ordinanza del 18/19 gennaio 2017, notificato al Comune di Ragusa in data 14.02.2017 il Giudice Istruttore della causa di opposizione n. 4951/16 R.G. , ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1752/16, rendendo esecutivo il titolo;

**VISTA** la specifica di procuratore distrattario in calce all'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 18/19 gennaio 2017, nella quale viene richiesto il pagamento della somma totale di €. 14.560,46 così distinta: €. 3.083,73 spese legali, €. 10.647,39 residua sorte capitale dovuta, €. 829,34 interessi legali di mora dal 05.10.2016 al 21.12.2016 su €. 49.141,09;

**TUTTO CIO' PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare in forza ed in esecuzione dell'ordinanza del 18/19 gennaio 2017 emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Ragusa, nella causa di opposizione n. 4951/16 relativo alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1752/16, la complessiva somma di €. 14.560,46, così distinta: quanto ad €. 11.476,73, alla società Mediterranea Scavi di Guastella Rosario & C. s.a.s., con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestata, in allegato; quanto ad €. 3.083,73 all'avv. distrattario avv. Sebastiano Sallemi, con accreditamento bancario sul c.c. allo stesso intestato, in allegato; con emissione di pagamento entro 120 giorni dalla notifica dell'ordinanza avvenuta in data 14.02.2017, e quindi entro il 14.06.2017;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 è stato approvato il di Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2106 – 2018;

**CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09.08.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2018;

**CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30.01.2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): *“nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;

**CONSIDERATO** che nella fattispecie la liquidazione dell'ordinanza *de qua* è disposta, ai sensi dell'art. 163 comma 2, per l'assolvimento di una obbligazione derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**VISTO** l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

1) Impegnare e liquidare in forza ed in esecuzione dell'ordinanza del 18/19 gennaio 2017 emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Ragusa, nella causa di opposizione n. 4951/16 relativo alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1752/16, la somma complessiva di €. 14.560,46 così distinta: quanto ad €. 11.476,73, alla società Mediterranea Scavi di Guastella Rosario & C. s.a.s., con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestata, in allegato; quanto ad €. 3.083,73 all'avv. distrattario avv. Sebastiano Sallemi, con accreditamento bancario sul c.c. allo stesso intestato, in allegato;

2) imputare l'importo complessivo di €. 14.560,46 al cap. 1230 , imp. , Bil. 2017 Missione 01, Programma 11 Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02 , 4° livello 99, 5° livello 002, scadenza impegno 31.12.2017;

3) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

4) dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta liquidazione rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): *“nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento.....delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi.....”*;

5) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, con emissione di pagamento entro 120 giorni dalla notifica dell'ordinanza avvenuta in data 14.02.2017, e quindi entro 14.06.2017;

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*